

POLITICHE AGRICOLE

Beatrice Pieraccioli

1. PREMESSA

Nel periodo preso in esame sono state approvate varie leggi che afferiscono alle materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente. Per quanto riguarda la loro tipologia si tratta prevalentemente di interventi di natura manutentiva che hanno apportato modifiche, adeguamenti e miglioramenti alla disciplina vigente. Si registra inoltre la necessità di completare il processo di riordino istituzionale a seguito del quale sono state riallocate a livello regionale le funzioni svolte precedentemente dalle province in materia di agricoltura. Vi è poi la nuova legge sul potenziale viticolo che, sostituendo la disciplina vigente, costituisce adeguamento alle importanti novità introdotte nel settore vitivinicolo dalla normativa statale e comunitaria.

2. DISTRETTI RURALI

Nell'ottica della valorizzazione del distretto rurale inteso quale peculiare modello di sviluppo e funzionamento dell'economia rurale, è stata approvata la legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali). L'intervento normativo ha lo scopo di rivedere le norme relative all'organizzazione del distretto rurale, in modo da renderle più funzionali ed adeguate al nuovo contesto istituzionale, disponendo l'abrogazione della vecchia disciplina (l.r. 5 aprile 2004, n.21). In particolare, a seguito della legge regionale 22/2015¹ è venuto meno il ruolo della provincia alla quale era attribuita la funzione di coordinamento del distretto. In virtù di ciò viene rivisto il ruolo del soggetto referente, che potrà essere un soggetto sia pubblico che privato, e al quale è attribuita la funzione di predisporre ed attuare il progetto economico territoriale e di provvedere all'organizzazione dell'attività del distretto.

Altre novità significative riguardano la costituzione di un'assemblea di distretto che approva il progetto economico territoriale e ne verifica la corretta attuazione, l'introduzione dell'istituto della revoca del riconoscimento in determinati casi, nonché la mancata riproposizione della norma relativa al finanziamento per le attività dei distretti, presente, invece, nella normativa che si va ad abrogare.

A proposito di tale ultimo aspetto, l'ufficio legislativo aveva segnalato la necessità di motivare tale scelta nel preambolo. Sul punto è stato accolto un

¹ Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

emendamento consiliare in seguito al quale nel preambolo e nell'articolo è stata aggiunta l'indicazione secondo cui la Regione indirizza i propri strumenti della programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali, rinviando in tal modo, la previsione di tali finanziamenti agli ordinari strumenti regionali di programmazione.

3. TARTUFI

La legge regionale 4 luglio 2017, n. 31 (Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995²) interviene dopo che con la legge sul riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura³ erano state già apportate alcune modifiche alla legge regionale 50/1995, tra cui quella all'articolo 25 relativo alle disposizioni finanziarie.

Ad una prima valutazione dell'impatto applicativo della suddetta modifica, è emersa la necessità di intervenire nuovamente sulla suddetta disposizione, in modo da recuperare la possibilità dell'erogazione diretta dei contributi anche alle associazioni dei raccoglitori riconosciute; estendere a tutto il territorio regionale l'ambito di realizzazione dei progetti sostenuti dai proventi del tesserino di abilitazione e non ai soli comuni ricompresi nelle cinque zone geografiche di provenienza (Casentino, Colline Sanminiatesi, Crete Senesi, Mugello, Valtiberina); prevedere l'accesso alle risorse mediante avviso pubblico; perfezionare le modalità di ripartizione delle risorse sui territori e fra i progetti presentati.

Si segnala che nella fase istruttoria relativa alla proposta di legge 184 di iniziativa consiliare, un gruppo di lavoro tecnico politico si è riunito al fine di chiarire a quali associazioni senza scopo di lucro si riferisse il nuovo testo dell'articolo 25, dal momento che nel preambolo e nella relazione illustrativa si citavano le associazioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1995, mentre il nuovo testo si riferiva genericamente a "soggetti associativi senza scopo di lucro riconosciuti a livello regionale che operano per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge". Rispetto alla proposta presentata, l'atto è stato completamente riformulato impostando la proposta di legge come legge di modifica dell'articolo 25 e non come sostituzione dell'articolo stesso, in modo da salvaguardare i commi 2 e 5 dell'articolo 25 relativi alle disposizioni finanziarie, che non vengono toccati dalle modifiche. E' stato poi chiarito che le

² Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufi geni).

³ Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012).

associazioni sono quelle di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1995 ovvero le associazioni riconosciute dalla Regione.

Si evidenzia, inoltre, che in aula è stato approvato un ordine del giorno collegato che impegna la Giunta a valutare l'opportunità di istituire una nuova zona di produzione del tartufo nell'area del territorio provinciale di Lucca.

4. CACCIA

Anche nel periodo considerato, la caccia assume un rilievo nell'attività del legislatore regionale. Con la legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 si introducono alcune modifiche alla legge regionale 3/1994⁴ in materia di gestione faunistica venatoria ed alla legge regionale 65/2014⁵ in materia di governo del territorio per consentire la realizzazione di manufatti per esigenze venatorie.

In particolare le modifiche apportate alla legge regionale 3/1994 riguardano l'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria, l'indice di densità venatoria, i registri di abilitazione alla caccia agli ungulati, i manufatti per l'attività venatoria, le sanzioni amministrative e le sanzioni accessorie per la caccia alla beccaccia, la denominazione degli ambiti territoriali di caccia.

Con riferimento alla legge regionale 65/2014 viene modificato invece l'articolo 78 per consentire la realizzazione di manufatti per esigenze venatorie.

A seguito delle consultazioni effettuate, delle schede di legittimità e di fattibilità, degli emendamenti formalmente presentati, è stato predisposto un testo elaborato da un gruppo di lavoro tecnico costituito dagli uffici di Giunta e di Consiglio.

Il nuovo testo, sottoposto all'esame congiunto delle commissioni Seconda e Quarta, presenta numerose modifiche che tengono conto, tra l'altro, delle osservazioni della scheda di legittimità sul regolamento di attuazione della legge regionale 3/1994 (all'esame della Seconda Commissione) nella quale era stato rilevato che alcune previsioni in esso contenute dovevano trovare corretta collocazione nell'ambito della legge; per questo motivo sono stati inseriti gli articoli 4, 5, 6 e 7. Gli articoli 18, 19, 20 e 21 sono stati invece inseriti per assicurare coerenza interna alla legge regionale 65/2014.

Per razionalizzare la procedura di nomina del comitato di gestione è stata attribuita la relativa competenza al Presidente della Giunta regionale e, per risolvere alcune difficoltà interpretative inerenti la nomina degli stessi comitati e assicurarne l'immediata operatività, è stato modificato l'articolo 8 della legge regionale 84/2016 (anche con un ulteriore emendamento dell'aula consiliare).

Per quanto riguarda in particolare gli articoli relativi ai manufatti per esigenze venatorie, è stato introdotto un nuovo articolo nella legge regionale

⁴ Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

⁵ Legge regionale Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

3/1994 (articolo 10 della proposta di legge che introduce l'art. 34 bis nella l.r. 3/1994) per specificare "le esigenze venatorie" in base alle quali è possibile realizzare manufatti nel territorio rurale: sono quelle relative allo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale. Conseguentemente sono stati modificati gli articoli 78 e 79 della legge regionale 65/2014 e, per coordinamento, anche gli articoli 84, 134 e 135 della medesima legge.

Si segnala che in aula è stato approvato un ordine del giorno collegato alla legge, a firma di due consiglieri del PD, che impegna la Giunta regionale a modificare il regolamento di attuazione della legge regionale 3/1994 su alcuni punti specifici.

Si ricorda, inoltre, che con la legge di manutenzione per il 2017 (l.r. 12 dicembre 2017, n. 70) è stato necessario intervenire sulle leggi regionali 3/1994 e 37/2017⁶ a seguito dell'impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei ministri che aveva espresso osservazioni sugli articoli riguardanti l'obbligo di annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio e sugli articoli riguardanti i manufatti per esigenze venatorie. Per quanto concerne il primo aspetto è stato soppresso nel preambolo della legge regionale 37/2017 il riferimento all'azione di recupero da parte del cacciatore, rimanendo l'obbligo di annotazione comunque vincolato all'accertamento dell'avvenuto abbattimento. In relazione al secondo aspetto, è stato modificato l'articolo 34 bis della legge regionale 3/1994 stabilendo che i manufatti realizzati nelle aree del territorio rurale ai sensi degli articoli 78 e 79 della legge regionale 65/2014 sono quelli destinati al ritrovo e organizzazione delle squadre di caccia al cinghiale e di conseguenza non rientrano nella disciplina degli appostamenti fissi. Si nota, in proposito, l'atteggiamento del Governo di assoluta cautela che rivela il timore di riaprire la problematica vicenda degli appostamenti fissi che ha dato luogo ad un contenzioso costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 25/2012).

5. PESCA

Altro intervento di tipo manutentivo è costituito dalla legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59⁷ volto ad introdurre nel testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) alcune modifiche, alla luce delle esigenze emerse dall'esperienza gestionale maturata a seguito del riordino istituzionale con il quale sono state riallocate a livello regionale le competenze precedentemente svolte dalle province.

⁶ Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014).

⁷ Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005).

In particolare, al fine di assicurare una migliore gestione della fauna ittica, si è ritenuto opportuno ridefinire le acque pubbliche per comprendervi tutte le acque nelle quali possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale, rinviando alla competente struttura della Giunta regionale il compito di individuare le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca. Inoltre, si interviene a modificare le disposizioni relative alla composizione della Consulta ittica regionale per garantire la massima rappresentatività delle diverse componenti sociali coinvolte nella gestione della pesca nelle acque interne. Altre novità riguardano l'introduzione dell'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche e l'introduzione di un esame di abilitazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di guardia ittica volontaria. Si prevede, inoltre, l'ampliamento dei contenuti della pianificazione regionale per ricomprendere anche i profili di carattere gestionale relativi alle immissioni di fauna ittica, alla individuazione e attuazione dei metodi di controllo e alla gestione degli istituti ittici, prima assicurati a livello provinciale. Anche il sistema sanzionatorio viene rivisto al fine di adeguarlo alle disposizioni nazionali introdotte con la legge 154/2016⁸.

Come per le altre leggi esaminate, si segnala il lavoro istruttorio svolto da un gruppo di lavoro tecnico costituito dagli uffici della Giunta e del Consiglio per addivenire ad un testo modificato della proposta di legge sottoposto all'approvazione della commissione.

6. VINO

Intervento significativo in quanto sostitutivo della disciplina attualmente vigente è rappresentato dalla legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo).

Il settore vitivinicolo negli ultimi anni è stato interessato da importanti novità. L'intervento normativo ha lo scopo, da un lato, di recepire le novità introdotte dalla riforma dell'organizzazione comune di mercato approvata con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013⁹ che ha previsto un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo, dall'altro di adeguarsi al nuovo assetto istituzionale regionale introdotto con la legge regionale 22/2015 che, come noto, ha trasferito le funzioni amministrative in materia di agricoltura dalle province alla Regione.

Il nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo, introdotto dal citato regolamento comunitario, ha sostituito il sistema delle autorizzazioni a quello dei

⁸ Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

⁹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

diritti di reimpianto allo scopo di assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo 2016-2030.

A livello statale, all'applicazione del nuovo sistema si è provveduto con la legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione del commercio del vino) e con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013).

La nuova legge regionale recepisce le novità della riforma europea disciplinando tutti i procedimenti amministrativi necessari per la gestione ed il controllo del potenziale vitivinicolo, stabilendo per ciascuno di essi i termini e le competenze amministrative e rinviando ad una deliberazione di Giunta regionale le modalità tecnico operative dei procedimenti.

Altre novità riguardano lo schedario viticolo ed il registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti.

La proposta di legge ha subito nel corso dell'istruttoria in commissione alcune modifiche in accoglimento delle osservazioni dell'ufficio legislativo, concernenti in particolare la formulazione delle norme abrogative e transitorie, e della fattibilità.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si osserva che il riordino di funzioni ex provinciali ha comportato la necessità di rivedere tutte le leggi del comparto, poiché la Provincia era stata proprio l'ente a cui la Regione Toscana aveva conferito le relative funzioni amministrative. Con l'occasione sono state apportate anche modificazioni sostanziali dovute sia a necessità di adeguamento a normative sopravvenute, sia ad aggiornamenti dettati da valutazioni di opportunità.

Per quanto riguarda la materia della caccia si può osservare come sia una materia costantemente attenzionata dal Governo che tende ancora oggi a considerare la legge 157/1992, alla stregua di una legge-quadro, nonostante che la caccia sia materia residuale regionale, sia pure con tutti i limiti dovuti alla normativa comunitaria e alla legislazione esclusiva nazionale in tema di tutela dell'ecosistema.